SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 agosto 1989

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 4 luglio 1989.

Istituzione della bolletta di accompagnamento per la circolazione in tutto il territorio della Repubblica degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico . . . . Pag. 3

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 27 dicembre 1988.

Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 1988 . . Pag. 8

DECRETO 2 giugno 1989.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali per i tecnici sanitari di radiologia medica per gli anni 1986 e 1987. Pag. 8

Ministero della sanità

DECRETO 19 luglio 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile di Alessandria . . . . . . Pag. 9

DECRETO 9 agosto 1989.

Autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 11 aprile 1986 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 6 di Piana di Lucca . . . . . . Pag. 9

DECRETO 9 agosto 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli. Pag. 10

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 8 giugno 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 154,344 miliardi, per l'esercizio 1989, in conto residui 1988, a favore dei comuni della provincia di Napoli, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 . . . . . . Pag. 11

DECRETO 3 luglio 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 65.779.800.000, per l'esercizio 1989, a favore dei comuni della provincia di Napoli, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 Pag. 12

DECRETO 7 luglio 1989.

Annullamento della quota parte di lire 17,753 miliardi sull'impegno assunto, in conto residui 1987, con il decreto ministeriale 2 marzo 1989 . . . Pag. 13

DECRETO 25 luglio 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 4,997.090.800, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Liguria (FIO 1985). Pag. 14

DECRETO 25 luglio 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 9.995.021.000, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Basilicata (FIO 1985). Pag. 15

DECRETO 25 luglio 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 7.996.014.000, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Calabria (FIO 1984). Pag. 15

Ministero della difesa

DECRETO 2 agosto 1989.

Delega alle prefetture della Repubblica della competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della difesa e da valere all'estero . . . Pag. 16

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, coordinato con la legge di conversione 28 luglio 1989, n. 263, recante: «Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile». . . . . Pag. 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare. Pag. 21

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 21

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare alcune donazioni. . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 23

Scioglimento di società cooperative Pag. 28

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 4 agosto 1989, n. 282, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1989). Pag. 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 65

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentati da imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita. (Decreti ministeriali 17 luglio 1989).

Da 89A3310 a 89A3376

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62:

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1989.

Fiscambi Leasing, società per azioni, in Milano:

Obbligazioni «1973/1993» sorteggiate il 26 luglio 1989;
Obbligazioni «1974/1994» sorteggiate il 26 luglio 1989.

Latin Meda, società per azioni, in Latina: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1989.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Ente di diritto pubblico, in Napoli: Obbligazioni «17,50% 1982/1997» sorteggiate il 3 luglio 1989.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio e l'8 agosto 1989.

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania - Gestione credito fondiario, in Cosenza:

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 28 luglio 1989;
Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1989.

Banco di Sardegna - Sezione autonoma opere pubbliche, in Sassari: Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1989.

Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:

Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1989;
Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1989.

Finrezia, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 4 luglio 1989.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 2 agosto 1989.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 7 agosto 1989.

Banco di Napoli: Obbligazioni «Credito agrario» sorteggiate il 3 agosto 1989.

Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, ente morale, in Ancona:

Obbligazioni «OO.PP.» sorteggiate il 1° agosto 1989 (Estrazione n. 26);
Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1989 (Estrazione n. 27);
Obbligazioni «OO.PP.» sorteggiate il 1° agosto 1989 (Estrazione n. 28);
Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1989 (Estrazione n. 56).

Credito fondiario Trentino-Alto Adige, in Trento:

Obbligazioni fondiarie sorteggiate nel mese di luglio 1989;
Obbligazioni «OO.PP.» sorteggiate nel mese di luglio 1989;
Obbligazioni «OO.PP.» sorteggiate nel mese di agosto 1989;
Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di agosto 1989.

Finleasing, società per azioni, in Cesena: Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1989.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 1989.

Istituzione della bolletta di accompagnamento per la circolazione in tutto il territorio della Repubblica degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1986, emanato in applicazione del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, con il quale sono state stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, ed in particolare l'art. 6 che prevede l'istituzione di una apposita bolletta di accompagnamento per le suddette sostanze;

Decreta:

Art. 1.

È istituita la bolletta di accompagnamento per la circolazione in tutto il territorio della Repubblica degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.

La bolletta è conforme all'esemplare allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

La bolletta di accompagnamento di cui al precedente articolo è composta da tre moduli predisposti per la scrittura a ricalco, da valere, rispettivamente, come «figlia n. 1», «figlia n. 2» e «matrice».

Ciascuna bolletta è contraddistinta nelle varie parti costitutive, da una o più lettere dell'alfabeto latino e da un numero intero in cifre arabiche.

Le bollette di accompagnamento sono stampate su carta di colore «bianco», sono messe in distribuzione impaginate con rilegatura a libro riunite mediante copertina con punti metallici.

In corrispondenza del margine laterale interno di separazione di ciascun modulo dal relativo troncone per la cucitura è impresso il bollo a secco recante la seguente dicitura: REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLE FINANZE.

Sul frontespizio della copertina sono stampati la lettera o il gruppo di lettere dell'alfabeto latino nonché gli estremi delle indicazioni numeriche che contraddistinguono le bollette di accompagnamento della copertina stessa racchiuse.

Ciascun libro si compone di centocinquanta moduli alternati nell'ordine: figlia n. 1, figlia n. 2 e matrice, contiene cinquanta bollette ed è conforme al modello allegato al presente decreto.

Tale modello viene inscritto, sotto il numero 63 nella serie «C» del modulario ufficiale del ramo dogane e imposte indirette (servizio provinciale) con la denominazione di: «Libro bollette di accompagnamento per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico (art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462 e art. 6 del decreto ministeriale 1° agosto 1986».

I «Libri bollette di accompagnamento» sono forniti gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria.

Per la somministrazione, distribuzione, compilazione, chiusura, revisione e conservazione dei «Libri bollette di accompagnamento» e per lo smarrimento durante il trasporto della bolletta di accompagnamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto ministeriale 20 giugno 1970.

Art. 3.

Le bollette di accompagnamento sono rilasciate dalle ditte interessate e, occorrendo, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalle dogane e dagli addetti alla vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e di deposito per le partite estratte dai predetti impianti.

Le bollette «figlia n. 1» e «figlia n. 2» devono essere custodite dal responsabile del trasporto, per poter essere esibite, durante il percorso, a richiesta degli organi di controllo. All'atto della consegna della merce il responsabile del trasporto ed il destinatario devono apporre sulla bolletta le attestazioni di rispettiva competenza sull'avvenuto trasporto e sull'arrivo della merce.

La bolletta «figlia n. 1» deve essere conservata dal destinatario ed allegata al registro di carico e scarico; la bolletta «figlia n. 2» deve essere conservata dal vettore.

Eventuali proroghe e variazioni delle bollette di accompagnamento, richieste durante il trasporto, devono essere autorizzate dagli uffici indicati nel precedente primo comma nonché dai comandi della Guardia di Finanza, competenti per territorio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1990.

Roma, addì 4 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

N. 236 del MODULARIO
Rigoroso rendiconto

Serie C - Mod. 63 D.I.I.
(Imposte di fabbricazione)

Anno ....

N. ....

MINISTERO DELLE FINANZE

Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di .... (1) ....

LIBRO BOLLETTE DI ACCOMPAGNAMENTO
Per gli ALCOLI METILICO, PROPILICO ed ISOPROPILICO
(art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986 n. 282, convertito, con modificazioni nella legge 7 agosto 1986 n. 462 e art. 6 del decreto ministeriale 1° agosto 1986)

Questo libro contiene 50 bollette composte da «FIGLIA N. 1», «FIGLIA N. 2» e «MATRICE» ed è soggetto a rigoroso rendiconto

Lettere .... dal n. .... al n. ....

Avvertenze

(Articolo 3 del decreto ministeriale 4 luglio 1989)

Art. 3. — Le bollette di accompagnamento sono rilasciate dalle ditte interessate e, occorrendo, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalle dogane e dagli addetti alla vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e di deposito per le partite estratte dai predetti impianti.

Le bollette «Figlia n. 1» e «Figlia n. 2» devono essere custodite dal responsabile del trasporto, per poter essere esibite, durante il percorso, a richiesta degli organi di controllo.

All'atto della consegna della merce, il responsabile del trasporto ed il destinatario devono apporre sulla bolletta le attestazioni di rispettiva competenza sull'avvenuto trasporto e sull'arrivo della merce.

La bolletta «Figlia n. 1» deve essere conservata dal destinatario ed allegata al registro di carico e scarico; la bolletta «Figlia n. 2» deve essere conservata dal vettore.

Eventuali proroghe e variazioni delle bollette di accompagnamento, richieste durante il trasporto, devono essere autorizzate dagli uffici indicati nel precedente primo comma nonché dai comandi della Guardia di finanza competenti per territorio.

(1) Ditta emittente, UTIF o dogana.

(Articoli 7 e 8 del Decreto ministeriale 1° agosto 1986)

Art. 7. — I prodotti di cui al precedente art. 1 destinati al mercato interno possono essere trasferiti dagli impianti di produzione e dalla dogana d'importazione alle ditte esercenti il commercio o direttamente alle ditte utilizzatrici, nonché dalle ditte esercenti il commercio alle ditte utilizzatrici.

Per poter effettuare i predetti trasferimenti la ditta destinataria deve consegnare alla ditta fornitrice copia anche fotostatica della denuncia di attività vistata dall'UTIF, che deve essere allibrata a cura della ditta fornitrice, in un apposito registro debitamente vidimato dal competente UTIF al quale essa viene allegata.

Per i prodotti di provenienza estera la copia della predetta denuncia deve essere presentata alla competente dogana dalla ditta per ogni singola operazione d'importazione ed essa deve essere allegata alla matrice della relativa bolletta.

I trasferimenti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo possono essere effettuati previo apposito nulla osta rilasciato per ogni singola partita dall'UTIF nella cui circoscrizione si trova l'impianto della ditta destinataria, a seguito di motivata istanza della ditta interessata.

Art. 8. — I registri previsti dal presente decreto con la relativa documentazione di accompagnamento devono essere custoditi dalle ditte interessate per un periodo di cinque anni.

I registri e le bollette di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature. Le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

Aa 000000

19

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO PER GLI ALCOLI METILICO, PROPILICO ED ISOPROPILICO		Serie C - Mod. 63 D.I.I. (Imposte di fabbricazione) BOLLETTA - FIGLIA - 1 Aa 000000/19
MITTENTE Ditta .... Impianto Deposito sito in .... Provincia .... Via .... n.	2 DESTINATARIO Ditta .... Impianto Deposito sito in .... Provincia .... Via .... n.	Ditta o ufficio emittente .... (Firma) Timbro

PRODOTTI	4 RECIPIENTI		QUANTITÀ DEI PRODOTTI	
Qualità	Tipo	N.	Litri o	Kg
....				

5	6
Emissione bolletta (data) .... (ora) .... Inizio del trasporto (data) .... (ora) .... Validità giorni .... ore .... Mezzo di trasporto .... targa .... Conducente sig. .... Vettore .... Itinerario di massima	Effettuato il trasporto addì .... L'incaricato del trasporto (Firma) .... Giunta la presente merce addì .... Registrata a carico al n. .... del registro di carico e scarico. Il destinatario (Firma) ....

Proroga validità

A causa di ....

la validità è prorogata di giorni .... ore ....

Data ....

L'agente dell'amministrazione

(Firma) ....

Cambi di destinazioni o restituzioni

Motivo: ....

....

Nuovo destinatario

Ditta ....

Impianto/Deposito sito in ....

Provincia ....

Via ....

Quantità merce ....

....

....

Inizio trasporto: (data) .... (ora) ....

L'incaricato del trasporto (1)

(Firma) ....

Trasporti cumulativi

Oggi addì 1/2 condotto da vettore	il trasporto continua a targa L'assuntore del trasporto (Firma) ....
Oggi addì 1/2 condotto da vettore	il trasporto continua a targa L'assuntore del trasporto (Firma) ....
Oggi addì 1/2 condotto da vettore	il trasporto continua a targa L'assuntore del trasporto (Firma) ....

(1) In caso di restituzione totale o parziale, dovrà essere apposta anche la firma dell'incaricato della ditta cui in origine la merce era destinata.

Avvertenze

Le bollette, figlia F-1 ed F-2, devono essere custodite dal conducente, per essere esibite, durante il percorso, a richiesta degli organi di controllo.

All'atto della consegna della merce, il riquadro 6 delle stesse deve essere completato per le parti di propria competenza, dall'incaricato del trasporto e del destinatario.

L'esemplare F-1 deve essere conservato dal destinatario che ha l'obbligo di allegarlo al registro di carico e scarico, insieme al quale deve essere presentato agli agenti di vigilanza in sede di riscontro.

L'esemplare F-2 deve essere restituito al vettore.

BOLLETTA DI ACCOMPA-GNAMENTO

Aa 000000

19

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO PER GLI ALCOLI METILICO, PROPILICO ED ISOPROPILICO

Serie C - Mod. 63 D.I.I.
(Imposte di fabbricazione)
BOLLETTA - FIGLIA - 2

Aa 000000/19

MITTENTE	2 DESTINATARIO	Ditta o ufficio emittente
Ditta	Ditta	.... (Firma)
Impianto/Deposito	Impianto/Deposito	
sito in	sito in	
Provincia	Provincia	Timbro
Via .... n.	Via .... n.	

3 PRODOTTI	4 RECIPIENTI		QUANTITÀ DEI PRODOTTI	
Qualità	Tipo	N.	Litri	o Kg
....				
....				
....				
....				
....				
....				
....				

5	6*
Emissione bolletta (data) .... (ora)	Effettuato il trasporto addì ....
Inizio del trasporto (data) .... (ora)	L'incaricato del trasporto
Validità giorni .... ore	(Firma) ....
Mezzo di trasporto .... targa	Giunta la presente merce addì ....
Conducente sig.	Registrata a carico al n. .... del registro di carico e scarico.
Vettore	Il destinatario
Itinerario di massima	(Firma) ....

....

Proroga validità

A causa di ....

la validità è prorogata di giorni .... ore ....

Data ....

L'agente dell'amministrazione

(Firma) ....

Cambi di destinazioni o restituzioni

Motivo: ....

....

Nuovo destinatario

Ditta ....

Impianto/Deposito sito in ....

Provincia ....

Via .... n. ....

Quantità merce ....

....

....

Inizio trasporto: (data) .... (ora) ....

L'incaricato del trasporto (1)

(Firma) ....

Trasporti cumulativi

Oggi addì il trasporto continua a 1/2 targa condotto da vettore L'assuntore del trasporto (Firma) ....
Oggi addì il trasporto continua a 1/2 targa condotto da vettore L'assuntore del trasporto (Firma) ....
Oggi addì il trasporto continua a 1/2 targa condotto da vettore L'assuntore del trasporto (Firma) ....

(1) In caso di restituzione totale o parziale, dovrà essere apposta anche la firma dell'incaricato della ditta cui in origine la merce era destinata.

Avvertenze

Le bollette, figlia F-1 ed F-2, devono essere custodite dal conducente, per essere esibite, durante il percorso, a richiesta degli organi di controllo.

All'atto della consegna della merce, il riquadro 6 delle stesse deve essere completato per le parti di propria competenza, dall'incaricato del trasporto e dal destinatario.

L'esemplare F-1 deve essere conservato dal destinatario che ha l'obbligo di allegarlo al registro di carico e scarico, insieme al quale deve essere presentato agli agenti di vigilanza in sede di riscontro.

L'esemplare F-2 deve essere restituito al vettore.

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

Aa 000000

19

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO PER GLI ALCOLI METILICO, PROPILICO ED ISOPROPILICO

Serie C - Mod. 63 b D.I.I.
(Imposte di fabbricazione)
BOLLETTA - MATRICE

Aa 000000/19

1 MITTENTE	2 DESTINATARIO	Ditta o ufficio emittente
Ditta	Ditta	.... (Firma)
Impianto Deposito	Impianto Deposito	
sito in	sito in	
Provincia	Provincia	Timbro
Via .... n.	Via .... n.	

3 PRODOTTI	4 RECIPIENTI		QUANTITÀ DEI PRODOTTI	
Qualità	Tipo	N.	Litri	o Kg
....				
....				
....				
....				
....				
....				
....				

5

Emissione bolletta (data) .... (ora) ....
Inizio del trasporto (data) .... (ora) ....
Validità giorni .... ore ....
Mezzo di trasporto .... targa ....
Conducente sig. ....
Vettore ....
Itinerario di massima ....

ANNOTAZIONI PER VARIAZIONI RIPORTATE SULLE BOLLETTE - FIGLIE F-1 E F-2

89A3885

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 dicembre 1988.

Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 1988.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, stabilisce peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni 1986-1987;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1987;

Considerato che, tra il 1986 e il 1987, è intervenuta una variazione di tali retribuzioni in misura pari al 10,46 per cento;

Vista la nota n. 10/1/3059 del 14 novembre 1988 con la quale l'INAIL ha trasmesso la relazione concernente i dati per la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 18 ottobre 1988;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della nuova misura della retribuzione annua dei medici radiologi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1988 la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 34.476.000.

Roma, addì 27 dicembre 1988

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CARLOTTO

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

89A3829

DECRETO 2 giugno 1989.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali per i tecnici sanitari di radiologia medica per gli anni 1986 e 1987.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede, nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, una retribuzione convenzionale da fissarsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche;

Sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, adottata nella seduta del 20 luglio 1988, che ha proposto le misure retributive annue da applicarsi nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia per gli anni 1986 e 1987;

Sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1987;

Ritenuta la necessità di approvare le suddette retribuzioni;

Decreta:

La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, è fissata nelle seguenti misure:

per l'anno 1986: L 18.072.803;
per l'anno 1987: L. 19.761.699.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CARLOTTO

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

89A3830

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 luglio 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile di Alessandria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 70 di Alessandria, in data 24 maggio 1989, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto ministeriale 22 settembre 1986 di autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile di Alessandria da effettuarsi a cura di sanitari già autorizzati al prelievo di cuore;

Considerato che, in base agli atti istruttori nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Alessandria è autorizzato, limitatamente alle strutture all'espletamento delle attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere effettuate presso la sala operatoria dell'ospedale stesso.

Art. 3.

Le attività relative alle operazioni di prelievo di cuore debbono essere effettuate dai sanitari già autorizzati, con appositi decreti ministeriali che fanno parte integrante del presente provvedimento, al prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 4.

Il presente decreto è valido fino al 18 luglio 1994 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente inoltrata istanza di rinnovo dell'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 70 di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3927

DECRETO 9 agosto 1989.

Autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 11 aprile 1986 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 6 di Piana di Lucca.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1986, con il quale il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 6 di Piana di Lucca, è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 6 di Piana di Lucca, in data 23 febbraio 1989, intesa ad ottenere l'inclusione, limitatamente alle operazioni di prelievo, del dott. Vincenzo De Vitto, del dott. Carlo Chisci e del dott. Cosma Volpe nell'équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con il summenzionato decreto ministeriale 11 aprile 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 20 giugno 1989;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge:

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo De Vitto, aiuto oculista corresponsabile del presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 6 di Piana di Lucca, il dott. Carlo Chisci ed il dott. Cosma Volpe, assistenti oculisti del summenzionato presidio ospedaliero, sono inclusi, limitatamente alle operazioni di prelievo, nell'équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 11 aprile 1986.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 6 di Piana di Lucca è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3928

DECRETO 9 agosto 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Napoli intesa ad ottenere il rinnovo del decreto di autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico per l'istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 16 gennaio 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 20 giugno 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Napoli è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il complesso operatorio del padiglione n. 5 della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Zannini prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Santangelo prof. Mario Luigi, direttore della divisione di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Lotti prof. Tullio, direttore della clinica urologica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Di Salvo prof. Enrico, Belli dott. Giulio e Romano dott. Giovanni, aiuti presso l'istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

D'Armiento prof. Massimino, Altieri dott. Vincenzo e Formicola dott. Gianfranco, aiuti presso la clinica urologica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Salzano de Luna dott. Ferdinando, Sassaroli dott.ssa Cinzia, De Rosa dott. Paride, D'Ambrosio dott. Vito, Ruggiero dott. Claudio, Evangelista dott. Alberto e De Luca Bosso dott.ssa Vanna, assistenti presso l'istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Iacono dott. Fabrizio e Uricchio dott. Francesco, assistenti presso la clinica urologica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3929

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 giugno 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 154,344 miliardi, per l'esercizio 1989, in conto residui 1988, a favore dei comuni della provincia di Napoli, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge finanziaria 22 dicembre 1986, n. 910, che incrementa ulteriormente il fondo di cui al citato art. 3 della legge n. 219/1981, in ragione di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, del 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126/81, n. 146/81 e n. 321/81;

Vista la legge di bilancio n. 542/88, per l'esercizio 1989;

Vista la delibera CIPE del 12 aprile 1988 che, fra l'altro, quantifica in lire 154,276 miliardi l'importo complessivamente da assegnare, per il 1988, ai comuni interessati della provincia di Napoli;

Vista la successiva delibera CIPE del 2 maggio 1989 che, oltre ad elevare la sopracitata somma di lire 154,276 miliardi a lire 154,344 miliardi, provvede anche a ripartire quest'ultimo importo tra i comuni interessati della provincia di Napoli;

Ritenuto di dover impegnare la sopranchiamata somma di lire 154,344 miliardi a favore dei comuni interessati della provincia di Napoli di cui alla predetta delibera CIPE del 2 maggio 1989;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 154,344 miliardi è impegnata, per l'esercizio 1988, per le finalità di cui alle delibere CIPE 12 aprile 1988 e 2 maggio 1989, a favore dei comuni della provincia di Napoli come segue:

Comuni	Importi in milioni
Agerola	1.907
Carbonara di Nola	315
Casalnuovo di Napoli	1.665
Casamarciano	740
Casavatore	895
Castellammare di Stabia	3.482
Cicciano	2.970
Giugliano in Campania	2.854
Liveri	618
Palma Campania	2.557
Piano di Sorrento	8
Pimonte	367
Pozzuoli	1.344
Roccarainola	3.545
San Paolo Belsito	537
Sant'Antonio Abate	2.868
Santa Maria La Carità	428
Saviano	1.408
Vico Equense	394
Visciano	2.642
Arzano	376
Bacoli	1.909
Brusciano	7
Caivano	1.251
Casandrino	123
Casoria	433
Cimitile	1.504
Crispano	325
Frattaminore	606
Grumo Nevano	186
Marano di Napoli	2.191
Melito di Napoli	102
Mugnano di Napoli	122
Napoli	94.500
Nola	7.162
Poggiomarino	513
Pollena Trocchia	103
Pomigliano d'Arco	587
Pompei	605
Procida	227
Qualiano	8
Quarto	721

Comuni	Importi in milioni
San Gennaro Vesuviano	251
San Giorgio a Cremano	943
San Giuseppe Vesuviano	1.739
San Sebastiano al Vesuvio	773
Sant'Antimo	1.509
Scisciano	1.586
Somma Vesuviana	314
Striano	699
Terzigno	360
Trecase	394
Villaricca	671
Totale	154.344

Art. 2.

L'onere complessivo di lire 154,344 miliardi graverà sul cap. 7500, dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1989, in conto residui 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1989

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
FANFANI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 58

89A3886

DECRETO 3 luglio 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 65.779.800.000, per l'esercizio 1989, a favore dei comuni della provincia di Napoli, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126/81, n. 146/81 e n. 321/81;

Vista la delibera CIPE dell'8 aprile 1987;

Vista, inoltre, la delibera CIPE del 12 aprile 1988, con la quale, ad integrazione della citata delibera 8 aprile 1987, viene assegnato, per il 1989 l'importo di lire 428,991 miliardi e ripartite solo lire 338,382 miliardi, rinviando ad una successiva delibera CIPE la ripartizione della somma di lire 90,609 miliardi da devolvere a favore dei comuni della provincia di Napoli;

Vista, infine, la successiva delibera CIPE del 2 maggio 1989, con la quale, fra l'altro, l'importo di lire 90,609 miliardi, precedentemente assegnato, per il 1989, con la richiamata delibera 12 aprile 1988, viene rettificato nella somma di lire 90,541 miliardi, da devolvere a favore dei comuni interessati della provincia di Napoli;

Considerato, inoltre, che la sopracitata delibera CIPE del 2 maggio 1989 provvede a ridimensionare l'assegnazione a favore dei comuni della provincia di Napoli, da lire 90,541 miliardi dell'importo di lire 65,779.8 miliardi, risultante dalla sommatoria di quote che già «scontano la riduzione del 27,348%», specificata nella detta delibera.

Vista la legge di bilancio n. 542/88, per l'esercizio 1989;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata, per il 1989, la somma complessiva di L. 65.779.800.000 a favore dei comuni della provincia di Napoli nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Comuni della provincia di Napoli	Importi (in milioni di lire)
Agerola	814
Carbonara di Nola	134
Casalnuovo di Napoli	710
Casamarciano	315
Casavatore	381
Castellammare di Stabia	1.485,8
Cicciano	1.267
Giugliano in Campania	1.218
Liveri	264
Palma Campania	1.090
Piano di Sorrento	4
Pimonte	156

Comuni della provincia di Napoli	Importi (in milioni di lire)
—	—
Pozzuoli	573
Roccarainola	1.436
San Paolo Belsito	230
Sant'Antonio Abate	1.223
Santa Maria La Carità	183
Saviano	601
Vico Equense	169
Visciano	1.128
Arzano	160
Bacoli	814
Brusciano	3
Caivano	534
Casandrino	53
Casoria	184
Cimitile	641
Crispano	139
Frattaminore	259
Grumo Nevano	80
Marano di Napoli	934
Melito di Napoli	44
Mugnano di Napoli	52
Napoli	40.322
Nola	3.056
Poggiomarino	219
Pollena Trocchia	44
Pomigliano d'Arco	251
Pompei	259
Procida	97
Qualiano	4
Quarto	307
San Gennaro Vesuviano	107
San Giorgio a Cremano	402
San Giuseppe Vesuviano	742
San Sebastiano al Vesuvio	330
Sant'Antimo	644
Scisciano	677
Somma Vesuviana	134
Striano	298
Terzigno	153
Trecase	169
Villaricca	286
Totale . . .	65.779,8

Art. 2.

L'onere complessivo di L. 65.779.800.000 graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1989

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
FANFANI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 60

89A3887

DECRETO 7 luglio 1989.

Annullamento della quota parte di lire 17,753 miliardi sull'impegno assunto, in conto residui 1987, con il decreto ministeriale 2 marzo 1989.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto ministeriale n. 4 del 2 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1989, registro n. 1, foglio n. 202, con il quale viene impegnata la somma complessiva di lire 1.532,4 miliardi, in conto residui 1986, a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti immediatamente eseguibili, indicati al punto 1 della delibera CIPE 12 maggio 1988;

Visto, altresì, il proprio decreto ministeriale n. 5 del 2 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1989, registro n. 1, foglio n. 203, con il quale viene impegnata la somma complessiva di lire 874,121 miliardi, in conto residui 1987, a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti immediatamente eseguibili, indicati al punto 1 della delibera CIPE 12 maggio 1988;

Vista le delibera CIPE del 30 marzo 1989, con la quale viene revocato il finanziamento di lire 17,753 miliardi, approvato dal CIPE con la soprarichiamata delibera del 12 maggio 1988, relativo al progetto n. 159 «Impianto di inertizzazione e giacimento controllato per rifiuti speciali in comune di Eupilio (Como)»;

Ritenuto, pertanto, di dover annullare — a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto, in conto residui 1987, con il sopracitato proprio decreto n. 5 — una quota parte di lire 17,753 miliardi, pari al finanziamento approvato dal CIPE per il richiamato progetto n. 159 «Impianto di inertizzazione e giacimento controllato per rifiuti speciali in comune di Eupilio (Como)»;

Decreta:

Art. 1.

A valere sull'impegno complessivamente assunto in conto residui 1987, con il decreto ministeriale n. 5 del 2 marzo 1989, è annullata la quota parte di lire 17,753 miliardi, pari alla revoca del finanziamento per il progetto n. 159, di cui alla delibera CIPE del 30 marzo 1989;

Art. 2.

Le erogazioni ancora da effettuare a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sull'impegno complessivamente assunto con il decreto ministeriale n. 5 del 2 marzo 1989, verranno pertanto ridotte dell'importo di lire 17,753 miliardi, di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto, che non comporta alcuna assunzione d'impegni a carico del cap. 7090, ma solo l'annullamento di cui al precedente art. 1, verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 65

89A3888

DECRETO 25 luglio 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 4.997.090.800, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Liguria (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnato l'importo di lire 978,092 miliardi per il 1985 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 137863, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1989, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 6.996.538.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale «Disinquinamento Sanremo-Ventimiglia, FIO B» corrispondente ai progetti numeri 75 e 76 della delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per i detti progetti numeri 75 e 76, è già stata erogata la somma complessiva di L. 12.907.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma complessiva di L. 7.995.909.200, quale prima tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 25.900.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che, pertanto, per l'integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 4.997.090.800;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato della seconda tranche BEI di L. 6.996.538.000, si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 4.997.090.800, la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti numeri 75 e 76 sopraindicati e si rende quindi disponibile un importo di L. 1.999.447.200 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Atteso, altresì, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della citata somma di L. 1.999.447.200 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla richiamata delibera CIPE del 6 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 4.997.090.800 è impegnata — a valere sulla seconda tranche BEI di cui alla premessa — a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Liguria a copertura integrale del finanziamento delle opere per il «Disinquinamento Sanremo-Ventimiglia - FIO B», corrispondente ai progetti numeri 75 e 76 di cui alla delibera CIPE richiamata in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 4.997.090.800, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Liguria secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 4.997.090.800 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 64

89A3889

DECRETO 25 luglio 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 9.995.021.000, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Basilicata (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnato l'importo di L. 978,092 miliardi per il 1985 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 147074, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1989, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 9.995.021.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale «Difesa ambiente Basilicata - FIO C» corrispondente ai progetti numeri 46, 47 e 48 della delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per i detti progetti numeri 46, 47 e 48, è già stata erogata la somma complessiva di L. 28.862.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma complessiva di L. 13.992.907.070, quale prima e seconda tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 57.918.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare il sopracitato importo di L. 9.995.021.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Basilicata per il finanziamento dei progetti numeri 46, 47 e 48 di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Decretà:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 9.995.021.000 è impegnata — a titolo di terza tranche BEI di cui alla premessa — a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Basilicata per il finanziamento delle opere per la «Difesa ambiente Basilicata - FIO C», corrispondente ai progetti numeri 46, 47 e 48 di cui alla delibera CIPE richiamata in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 9.995.021.000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Basilicata secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 9.995.021.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 63

89A3890

DECRETO 25 luglio 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 7.996.014.000, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Calabria (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto d'impegno 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnato, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 147076, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1989, al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo complessivo di L. 12.693.674.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali «Acquacoltura Oristano - FIO C» (per L. 4.697.660.265) e «Smaltimento rifiuti Calabria - FIO B» (per L. 7.996.014.440) corrispondenti rispettivamente, ai progetti numeri 69 e 39, 40, 41 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Considerato che il progetto n. 69, approvato dal CIPE, per lire 25,897 miliardi, è già stato interamente finanziato, quanto a L. 16.626.800.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i tre sopraindicati decreti ministeriali), e per il restante importo a valere sulle tranches BEI precedentemente introitate in bilancio;

Atteso, pertanto, che l'entrata nel bilancio dello Stato della terza tranche BEI arrotondata a L. 4.697.660.000, per il finanziamento del progetto cofinanziato n. 69, si rende integralmente disponibile per il finanziamento degli altri progetti immediatamente eseguibili di cui alla richiamata delibera CIPE;

Atteso, altresì, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della citata somma di L. 4.697.660.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla delibera CIPE del 22 febbraio 1985;

Considerato che per i progetti numeri 39, 40 e 41 è già stata erogata la somma complessiva di L. 26.890.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i tre sopraindicati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 4.997.487.000 quale prima tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 67.225.000.000 approvato con la delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la seconda tranche BEI arrotondata a L. 7.996.014.000 per l'ulteriore finanziamento dei richiamati progetti numeri 39, 40 e 41 di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 7.996.014.000 è impegnata — a titolo di seconda tranche BEI di cui alla premessa — a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Calabria per l'ulteriore finanziamento delle opere per lo «Smaltimento rifiuti Calabria - FIO B», corrispondente ai progetti numeri 39, 40 e 41 di cui alla delibera CIPE richiamata in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 7.996.014.000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Calabria secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 7.996.014.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 62

89A3891

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 agosto 1989.

Delega alle prefetture della Repubblica della competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della difesa e da valere all'estero.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme»;

Considerato che, a norma dell'art. 17, primo comma, come modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, la legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere è demandata ai competenti organi, centrali e periferici, del Ministero competente o agli altri organi e autorità delegati dallo stesso;

Visto l'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero della difesa e da valere all'estero;

Sentito il Ministero dell'interno, che, con nota n. M/4301/1 del 23 giugno 1989, ha espresso il proprio nulla osta al riguardo;

Decreta:

La competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della difesa e da valere all'estero è delegata alle prefetture della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale gli organi stessi hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 agosto 1989

Il Ministro: MARTINAZZOLI

89A3865

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1989), **coordinato con la legge di conversione 28 luglio 1989, n. 263** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1989), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 303, 27 settembre 1988, n. 417, 28 novembre 1988, n. 512, 27 gennaio 1989, n. 21, e 30 marzo 1989, n. 114». I DD.LL. n. 303/1988, n. 417/1988, n. 512/1988, n. 21/1989 e n. 114/1989, di contenuto pressoché analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1988, n. 280 del 29 novembre 1988, n. 23 del 28 gennaio 1989, n. 74 del 30 marzo 1989 e n. 124 del 30 maggio 1989).

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(a)***, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto da applicare alle cessioni e alle importazioni degli organismi utili (insetti e acari utili) per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura, è determinata nel 4 per cento.

1-*bis. Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma* 2-bis *dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154* ***(b)****, è differito al 1° gennaio 1990. Dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1-*bis *e 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46* ***(c)****. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, valutato in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200* ***(d)***.

2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 ***(e)***, sono così modificate:

a) sigarette 56,28 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;
c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;
d) tabacco da fumo 55,28 per cento;
e) tabacco da masticare 26,28 per cento;
f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.

3. Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ***(f)***, va interpretato nel senso che uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti destinati ad essere commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi.

3-bis. *Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* ***(g)****, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97* ***(h)***.

3-ter. *A partire dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1990 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è determinata nella misura del 9 per cento.*

3-quater. *All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-*ter*, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200* ***(d)***.

(a) Il testo dell'intero art. 27 del D.P.R. n. 633/1972 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 38, comma 2-*bis*, del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamenti di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) è il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni dell'art. 34 relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative, si applicano a decorrere dal 1° agosto 1989».

(c) Il testo dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 5 del D.L. n. 791/1985 (Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché in materia di calamità naturali) è il seguente:

«1-*bis*. Al punto 27 della tabella *A*, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del D.M. 28 febbraio 1985, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento

Agip-petroli di Napoli». Al punto 40 della medesima tabella, parte II, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni».

«1-*ter*. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma».

La tabella *A*, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 riguarda i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento; si riporta il testo vigente dei punti 27 e 40 della citata tabella:

«27) beni destinati alla ricostruzione pubblica e privata finalizzata a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, *nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984, dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise;*

28)-39) (*omissis*);

40) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, *nonché del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni*».

(*d*) Il D.L. n. 200/1989, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1989). Il predetto decreto è stato sostituito dal D.L. 28 luglio 1989, n. 266 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1989).

(*e*) Il testo vigente dell'art. 5 della legge n. 76/1985 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 5. — Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico:

a) sigarette	*56,28%*
b) sigari e sigaretti naturali.	*23,28%*
c) sigari e sigaretti altri.	*47,28%*
d) tabacco da fumo.	*55,28%*
e) tabacco da masticare.	*26,28%*
f) tabacco da fiuto.	*26,28%».*

(*f*) Il testo dell'art. 8, comma 36, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: «36. Le cessioni e importazioni di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

(*g*) Il testo dell'art. 10 (oneri deducibili), comma 1, lettera *e*) (come modificata dall'art. 9, comma 4, della legge 9 gennaio 1989, n. 13), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è il seguente:

«1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a)-d) (*omissis*);

e) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione *e il sollevamento* di portatori di menomazioni funzionali permanenti, nonché la parte dell'ammontare complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione che eccede il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione dei redditi, indichi il domicilio o la residenza del percipiente e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito».

(*h*) La legge n. 97/1986 reca: «Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi».

Art. 2.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 (*a*), salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrare derivanti dal presente decreto.

2. Il recupero delle somme dovute per tributi e per contributi il cui pagamento è stato sospeso in forza delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 settembre 1987, n. 1142/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 24 settembre 1987; 28 dicembre 1987, n. 1316/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 1987, come integrata e modificata dall'ordinanza 30 dicembre 1987, n. 1317/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1988; 20 luglio 1988, n. 1509/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1988, come modificata dall'ordinanza 30 luglio 1988, n. 1516/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 agosto 1988 e 30 dicembre 1988, n. 1627/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1989, avverrà:

a) per i contributi, in quattro anni, mediante il pagamento di sedici rate trimestrali uguali scadenti l'ultimo giorno del mese di ciascun trimestre. La scadenza della prima rata è fissata al 31 marzo 1990;

b) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazione per i periodi di imposta in corso nel periodo di tempo compreso fra il 18 luglio 1987 ed il 31 dicembre 1988, in quattro anni, in base ad iscrizione a ruolo di complessive venti rate uguali scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre di ciascun anno. La scadenza della prima rata è fissata al mese di febbraio 1990.

3. Il recupero delle somme di cui al comma 2 avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse e altri oneri.

4. Le somme il cui pagamento è stato differito dalle ordinanze indicate nel comma 2 non costituiscono reddito imponibile. *Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni*

dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento, le suddette somme potranno essere dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne sarà stato eseguito il versamento.

5. Le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi, nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i cui originari termini di presentazione sono stati prorogati o differiti dalle ordinanze indicate nel comma 2, si considerano tempestive se presentate entro il 31 dicembre 1988.

6. La disposizione dell'articolo 2, comma 7-*bis*, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44 ***(b)***, si intende riferita anche agli aggi sui versamenti diretti nonché all'integrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 ***(c)***.

7. *All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 20* ***(d)***.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 384/1987 è riportato in appendice.

(b) Si riporta il testo dei commi 7, 7-*bis* e 8 dell'art. 2 del D.L. n. 526/1988 recante: «Disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989»:

«7. In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1989 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1989 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità spettante per l'anno 1989 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 5 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1988 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1988. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.

7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano:

a) relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte di cui all'art. 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché all'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

b) relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni della provincia di Sondrio nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte, delle tasse e dei contributi disposte con le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1066 del 20 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1987, n. 1142 dell'8 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316 del 28 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987, e n. 1509 del 20 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 1988.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige».

(c) Il D.P.R. n. 954/1977 reca: «Disposizioni integrative e correttive al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette».

(d) Per il D.L. n. 200/1989 si veda la nota *(d)* all'art. 1.

Art. 3.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 ***(a)***, è prorogato al 20 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

(a) Il testo dei primi quattro commi dell'art. 10 del D.L. n. 511/1988 è riportato in appendice.

Art. 4.

1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo vigente dell'intero art. 27 del D.P.R. n. 633/1972, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, è il seguente:

«Art. 27 (*Liquidazioni e versamenti mensili*). — Entro il giorno 22 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26.

Entro lo stesso termine il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85% per quelle soggette all'aliquota del 4%, al 3,25% per quelle soggette all'aliquota del 9%, al 15,95% per quelle soggette all'aliquota del 19%, ed al 27,55% per quelle soggette all'aliquota del 38%. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate,

dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del 4%, per 109 quando l'imposta è del 9%, per 119 quando l'imposta è del 19%, per 138 quando l'imposta è del 38%, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 384/1987 (Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987) è il seguente:

«Art. 11. — 1. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento:

a) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche destinati ad uso diverso di abitazione, nonché le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso di abitazione, e di attrezzature distrutte o danneggiate, siti nei comuni indicati nella lettera *a)*. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capi degli uffici tecnici erariali competenti per territorio;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni di cui alla lettera *a)*;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie.

2. Sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 2 per cento e alle imposte fisse ipotecarie e catastali i trasferimenti dei beni di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni e prestazioni di cui al comma 1 effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonché nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni e servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazioni del comune.

4. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'I.V.A., con l'aliquota del 2 per cento, le importazioni di beni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati di cui al comma 3 ed alle condizioni ivi previste.

5. Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al luglio 1987 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche del luglio e agosto 1987 che hanno colpito il territorio dei comuni indicati nell'art. 1, comma 1.

6. In caso di distruzione o di demolizione parziale le imposte di cui al comma 5 sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

7. Le successioni dei deceduti a causa delle predette avversità sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, nonché da ogni altra tassa o diritto.

8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

9. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste nel presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

10. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonché dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

11. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

Il testo dei primi quattro commi dell'art. 10 del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) è il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1978, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dell'art. 9 del citato D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, è prorogato al 30 giugno 1989.

3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del citato D.L. n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989.

4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata».

L'art. 9 del D.L. n. 70/1988, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, soprarichiamato, è così formulato:

«Art. 9. — I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, [il quale approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, *n.d.r.*], delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici suddetti.

1-*bis*. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988».

89A3855

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1989, registro n. 26, foglio n. 65, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'oro «alla memoria»

Stefanizzi Fernando, nato a Muro Leccese (Lecce) il 1° febbraio 1957, carabiniere scelto della legione Carabinieri di Alessandria. — Nel corso di servizio antirapina, interveniva intrepidamente in aiuto del proprio comandante di stazione proditoriamente sopraffatto da due rapinatori armati all'interno di ufficio postale. Pur conscio di esporsi a gravissimo rischio, tentava di bloccare i malviventi senza ricorrere all'uso delle armi per salvaguardare l'incolumità del superiore. Fatto segno a repentina azione di fuoco da parte di uno dei criminali; benché mortalmente ferito, raccoglieva le residue energie in un estremo tentativo di reazione armata. Fulgido esempio di insigne coraggio, nobile altruismo ed elette virtù militari. — S. Damiano d'Asti (Asti), 8 febbraio 1988.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1989, registro n. 25, foglio n. 133, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'argento

Sgueglia Alfonso, nato a Castel Campagnano (Caserta) l'11 marzo 1952, appuntato della 13ª legione Guardia di finanza. — Militare appartenente ad una compagnia fortemente impegnata nella lotta contro la criminalità organizzata di stampo mafioso, in servizio di pattuglia, disinnescava, a rischio della vita, un potente ordigno esplosivo ormai prossimo alla deflagrazione, sistemato sotto il muro perimetrale di un pubblico edificio. Il suo atto, improntato ad eccezionale senso del dovere e consapevole sprezzo del pericolo, evitava una strage e gravissimi danni. — Gela (Caltanissetta), 9 novembre 1988.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1989, registro n. 25, foglio n. 134, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Vernesoni Roberto, nato a Mantova, il 26 agosto 1951, maggiore della 15ª legione Guardia di finanza. — Comandante di gruppo operativo aeronavale imbarcatosi su un guardacoste per dirigere personalmente un'operazione anti-contrabbando che si protraeva da più giorni, intercettava in acque internazionali un natante carico di ingente quantitativo di droga e, dopo accanito inseguimento sul mare tempestoso, guidava con sprezzo del pericolo e vigorosa determinazione l'assalto e il fermo del battello. Nel corso dell'azione riportava una grave mutilazione che non gli impediva di condurre al successo i suoi uomini. Fulgido esempio di coraggio, di capacità di comando, di stoicismo e di virtù militare, recava nuovo lustro alle gloriose tradizioni marinare della Guardia di finanza. — Mar Tirreno, 21 maggio 1988.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1989, registro n. 26, foglio n. 49, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Mancuso Giuseppe nato a Trapani il 24 novembre 1941, maresciallo capo della legione Carabinieri di Alessandria. — Comandante di stazione distaccata, nel corso di servizio preventivo con dipendente carabiniere, incurante del grave rischio personale, accedeva in un ufficio postale dove era in atto una rapina e, con grande coraggio e fredda determinazione, affrontava un malvivente accingendosi a disarmarlo. Aggredito proditoriamente alle spalle e colpito al capo da un secondo bandito, sebbene sopraffatto e ferito, reagiva fino allo stremo delle forze, inducendo i criminali — che nel frattempo avevano colpito mortalmente il carabiniere — ad abbandonare la borsa con la refurtiva. Nonostante le menomate condizioni fisiche, offriva con costante abnegazione fattivo contributo alle indagini per la cattura dei banditi. — S. Damiano d'Asti (Asti), 8 febbraio 1988.

89A3783

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia:

anestesiologia e rianimazione.

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di ingegneria:

acquedotti e fognature;
costruzioni metalliche;
geomorfologia e difesa dell'ambiente;
progetti di impianti di trattamento;
sistemazioni idraulico-forestali.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di economia e commercio:

statistica (biennale).

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto romano.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica analitica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:

tecnica industriale e commerciale;
statistica metodologica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

urologia;
dermatologia e venerologia (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di architettura:

illuminotecnica, acustica e climatizzazione nell'edilizia.

Facoltà di ingegneria:

ricerca operativa.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

algebra superiore.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di architettura:

urbanistica (I annualità);
storia dell'architettura (I annualità);
cartografia tematica;
composizione architettonica (I annualità).

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura latina;
letteratura latina;
storia medioevale.

Facoltà di scienze politiche:

storia delle dottrine politiche.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di farmacia:

farmaci chemioterapici.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di ingegneria:

controlli automatici.

Facoltà di economia e commercio:

economia politica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:

microbiologia (C.L.O.);
igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (C.L.O.).

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

ottica fisiopatologica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A3931

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bari n. 4829 del 18 febbraio 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte del Centro internazionale congressi di Bari la donazione consistente in un condizionatore d'aria per un valore di L. 1.600.000 da destinare all'istituto di nefrologia medica, facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 4830 dell'11 febbraio 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte della Don Baxter S.p.a. Trieste, la donazione consistente in un fluorimetro «Status» per un valore di L. 40.000.000 da destinare alla cattedra di ematologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 4831 dell'11 febbraio 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Nestlè italiana S.p.a. la donazione consistente in apparecchiature varie per un valore di L. 71.000.000 da destinare all'istituto di pediatria clinica e preventiva della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 4832 dell'11 febbraio 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Chemetron chimica S.p.a. la donazione consistente in un analizzatore completo per un valore di L. 1.180.000 da destinare all'istituto policattedra di clinica medica e malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 4834 del 16 febbraio 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sorin biomedica S.p.a. la donazione consistente in una pompa a vuoto mod. 351-355 con accessori per un valore di L. 900.000 da destinare al'istituto di pediatria clinica e preventiva della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 186 del 24 febbraio 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Chiesi farmaceutica di Parma la donazione consistente in apparecchiature per un valore di L. 9.100.000 da destinare alla cattedra di auxologia normale e patologica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 614 del 25 marzo 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Puglia la donazione consistente in L. 40.000.000 da destinare all'istituto di anatomia e istologia patologica per l'acquisto di un computer Olivetti.

Con decreto del prefetto di Bari n. 694/I sett. del 13 aprile 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Gruppo Flow di Opera (Milano) la donazione consistente in apparecchiature per un valore di L. 781.487 da destinare all'istituto di clinica medica e malattie infettive.

Con decreto del prefetto di Bari n. 695/I sett. del 18 aprile 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte del Presidente del Rotary - Bari ovest, la donazione consistente in L. 4.500.000 da destinare all'istituto policattedra di clinica medica e malattie infettive per l'acquisto di un incubatore per colture di cellule.

Con decreto del prefetto di Bari n. 696/I sett. del 21 aprile 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) laboratori Don Baxter di Trieste un fluorimetro Stratus del valore di L. 40.000.000;
2) gruppo Flow di Opera (Milano), uno spettrofotometro per cinetiche del valore di L. 1.000.000;
3) ditta Poli diagnostici di Milano un Turbidimetro LA-2000 del valore di L. 40.000.000;
4) ditta Dasit S.p.a. di Bareggio un analizzatore «Kone specific» del valore di L. 47.200.000,

da destinare alla cattedra di ematologia dell'istituto di medicina clinica.

Con decreto del prefetto di Bari n. 697/I sett. del 18 aprile 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Giuseppe Grimaldi la donazione consistente in L. 1.000.000 da destinare alla clinica neurologica per l'acquisto di volumi di interesse neurologico.

Con decreto del prefetto di Bari n. 698/I sett. del 16 aprile 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) ditta Squibb S.p.a. uno Space-Labs ICP del valore di L. 35.000.000;
2) Knoll S.p.a. e Merc-Sharp e Dhome Glaxo S.p.a. un ecocardiografo del valore di L. 70.000.000 e un fermodiluitore del valore di L. 35.000.000,

da destinare alla cattedra di fisiopatologia medica.

Con decreto del prefetto di Bari n. 699/I sett. del 13 aprile 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) ditta Milupa S.p.a. un P.C. IBMAT del valore di L. 11.092.673;

2) Banca popolare di Bari un registratore MR-14 Oxford del valore di L. 6.000.000;

3) Glaxo S.p.a. di Verona un bagno agitatore Hetotherm mod. TB SH02 del valore di L. 1.500.000,

da destinare all'istituto di pediatria clinica e preventiva.

Con decreto del prefetto di Bari n. 700/I sett. del 16 aprile 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sismet di Bari la donazione consistente in un tavolino supporto Dieffebi 19.800 per un valore di L. 401.200 da destinare all'istituto di medicina del lavoro.

Con decreto del prefetto di Bari n. 1190/I sett. del 30 giugno 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte dei professori Piccinno e Di Rienzo la donazione consistente in un ecografo ESA Control mod. AU 920 E per un valore di L. 90.000.000 da destinare alla cattedra di urologia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 1266/I sett. del 15 giugno 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Puglia la donazione consistente in ventidue toghe e relativi tocchi per un valore di L. 15.000.000 + IVA da destinare alla facoltà di economia e commercio.

Con decreto del prefetto di Bari n. 1267 del 15 giugno 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Francesco M. De Robertis la donazione consistente in una calcolatrice elettronica Under Wood e una macchina da scrivere Olivetti linea 98/18 per un valore di L. 1.288.400 da destinare all'istituto di diritto romano.

Con decreto del prefetto di Bari n. 1268/I sett. del 15 giugno 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ortho Diagnostic System S.p.a. di Milano la donazione consistente in una centrifuga Minifuge GL Haereus per un valore di L. 12.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica e malattie infettive.

Con decreto del prefetto di Bari n. 1269/I sett. del 18 giugno 1988 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte della «The library of Congress» di Washington la donazione consistente in undici libri per un valore di L. 550.000 da destinare al dipartimento di matematica.

89A3758

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Spiga*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Maglificio Florentine Flowers*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 4 settembre 1988 al 7 novembre 1988:
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Maglificio Florentine Flowers*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dall'8 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'8 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Calzaturificio Gimal*, con sede in Montaione (Firenze) e stabilimenti di Montaione (Firenze) e Palaia (Pisa):

periodo: dall'28 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989:
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

5) *S.p.a. Smith International Italia*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimento di Saline di Volterra (Pisa):

periodo: dall'2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989:
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.
Solo per lo stabilimento di Saline di Volterra.

6) *S.r.l. Saima agricola*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo (frazione Indicatore):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale (art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/77) - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.c.r.l Lavoratori ausiliari del traffico - L.A.T.*, con sede in Firenze presso Farmoplant di Massa:

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.
Solo lavoratori soggetti al contributo CIGO sospesi dal 5 settembre 1988.

8) *S.c.r.l. La Victor*, con sede in Carrara (Massa Carrara) presso Farmoplant di Massa:

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.
Solo lavoratori soggetti al contributo CIGO sospesi dal 5 settembre 1988.

9) *S.c.r.l. G. Di Vittorio*, con sede in Massa presso Farmoplant di Massa:

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.
Solo lavoratori soggetti al contributo CIGO sospesi dal 5 settembre 1988.

10) *S.r.l. Calzaturificio Rogani*, con sede in Cerreto Guidi (Firenze) e stabilimento di Cerreto Guidi (Firenze):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. C.T. Ceretti Tanfani*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989:
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989:
prima concessione dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Elettrocarbonium*, con sede in Milano e stabilimenti di Ascoli Piceno e Narni (Terni):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. M.T.M. - Manifattura tessuti Milano*, con sede in Milano e stabilimento di Rho (Milano):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. M.T.M. - Manifattura tessuti Milano*, con sede in Milano e stabilimento di Rho (Milano):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 31 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Fashion Trading* già *Guarnera S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 18 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 settembre 1986 - CIPI 27 giugno 1989:
prima concessione dal 18 settembre 1987:
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Mec sport*, con sede in Carvico (Bergamo) e stabilimento di Carvico (Bergamo):

periodo: dal 30 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79)- Fallimento del 17 ottobre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Calcografia e cartavalori*, con sede in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento di S. Donato Milanese (Milano):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. L.I.R.C.A. Synthelabo*, con sede in Milano e stabilimenti di Limito (Milano) e Milano:

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.a.s. Milani Cesare di Battista Milani & C.*, con sede in Marzano (Pavia) e stabilimento di Marzano (Pavia):

periodo: dal 7 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione 7 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Engi moda*, con sede in Salò (Brescia) e stabilimento di Salò (Brescia):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Engi moda*, con sede in Salò (Brescia) e stabilimento di Salò (Brescia):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Imperial Elettronics*, con sede in Brembate Sopra ora Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Zucchet industria chimica italiana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 9 aprile 1989 al 7 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989:
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 10 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Industria della poltrona Pizzetti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 12 giugno 1988 al 10 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989:
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 12 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Blindart Orsini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 21 maggio 1989 al 18 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Contir*, con sede in Cecchina (Roma) e stabilimento di Cecchina (Roma):

periodo: dal 26 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Sub Sea Oil Services*, con sede in Fiumicino (Roma) e stabilimento di Fiumicino (Roma):

periodo: dal 9 aprile 1989 al 7 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. T.E.S. - Tele edizioni speciali*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 5 febbraio 1989 al 4 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 5 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
esclusi i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. N.C.S. produz. imbottigliamento (Italfin 80)*, con sede in Roma e stabilimento di Castrocielo (Frosinone):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 24 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Aandersen Farmaceutisk Institut*, con sede in Roma e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 4 ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 4 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Vema industriale*, dal 1° gennaio 1987 *Interdab S.p.a.*, con sede in Mestrino (Padova) e stabilimento in Mestrino (Padova):

periodo: dal 1° novembre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10400/1 del 6 aprile 1989.

2) *S.p.a. Interdab già Vema industriale*, con sede in Mestrino (Padova) e stabilimento di Mestrino (Padova):

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10400/2 del 6 aprile 1989.

3) *S.p.a. Interdab già Vema industriale*, con sede in Mestrino (Padova) e stabilimento di Mestrino (Padova):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 30 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Officine meccaniche Lenzi*, con sede in Trento e stabilimento di Trento:

periodo: dal 19 febbraio 1989 al 19 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1989: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Laminatoio di Buttrio*, con sede in Udine e stabilimento di Udine:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 28 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 novembre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 6 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Laminatoio di Buttrio*, con sede in Udine e stabilimento di Udine:

periodo: dal 29 ottobre 1989 al 6 novembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 novembre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 6 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Monina Fratelli di Igino*, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimenti di Dolegnano, frazione di S.Giovanni al Natisone (Udine) e S. Giovanni al Natisone (Udine):

periodo: dal 12 marzo 1989 al 9 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. F.Ar.Me.T.*, con sede in Lardaro (Trento) e stabilimento di Lardaro Trento:

periodo: dal 5 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 5 febbraio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 5 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.a.s. Mobilificio F.lli Santarossa di Tonon Italia & C.*, con sede in Brugnera (Pordenone) e stabilimento di Brugnera (Pordenone):

periodo: dal 28 maggio 1989 al 25 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 maggio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Adige graniresina*, con sede in Lavis (Trento) e stabilimento di Lavis (Trento):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 21 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 gennaio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 28 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
esclusi lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro.

11) *S.p.a. Adige graniresina*, con sede in Lavis (Trento) e stabilimento di Lavis (Trento):

periodo: dal 22 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 gennaio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 28 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
esclusi lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Agritalia*, con sede in Rovigo e stabilimento di Rovigo:

periodo: dal 17 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 17 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Lange*, con sede in Mollaro di Taio (Trento) e stabilimento di Mollaro di Taio (Trento):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.c.r.l. Ars et Labor* (in liquidazione coatta amministrativa), con sede in Udine e stabilimento di Udine:

periodo: dal 22 agosto 1988 al 18 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Saffo*, con sede in Modena e stabilimenti di Nogara (Verona):

periodo: dal 27 aprile 1988 al 25 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 27 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sicons italiana*, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) e stabilimenti di Cornedo Vicentino (Vicenza), Gambellara (Vicenza), Valdagno (Vicenza) e Valdagno Z.I. (Vicenza):

periodo: dal 31 ottobre 1988 all'11 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. L.T.S. Alluminio*, con sede in Villapaiera di Feltre (Belluno) e stabilimento di Villapaiera di Feltre (Belluno):

periodo: dal 30 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Elfra*, con sede in Caselle di Altivole (Treviso) e stabilimento di Caselle di Altivole (Treviso):

periodo: dal 14 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 17 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Rossifloor*, con sede in Marano Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Marano Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 1° marzo 1989 al 20 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Wagi Italia*, con sede in Patti (Messina) e stabilimento di Patti (Messina):

periodo: dal 12 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 marzo 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1983: dal 1° ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. MIL*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 23 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale (art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* legge n. 675/77 fino al 22 marzo 1988) - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. Soprani Paolo & Figli di Lucia Soprani*, con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 15 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Morgan*, con sede in Castelnuovo Vomano (Teramo) e stabilimento di Castelnuovo Vomano (Teramo):

periodo: dal 5 marzo 1989 al 2 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Manfredonia Monte S. Angelo (Foggia) e stabilimento di Manfredonia Monte S. Angelo (Foggia):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989.
prima concessione: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989, n. 104051/5.

6) *S.p.a. Nuova Valserchio*, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Manto Sud*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento in Avezzano (L'Aquila);

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 aprile 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 aprile 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Petrucciani Giuseppe & Figli*, con sede in Campobasso e stabilimenti di Campobasso e di Ripalimosani (Campobasso):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Inter-El già Baleani*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Osimo (Ancona):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 marzo 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10 *S.r.l. Arpa*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 20 giugno 1988 al 20 dicembre 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 dicembre 1985 - CIPI 25 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Geraci Saverio & C.*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 novembre 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Calvi*, con sede in Spello (Perugia) e stabilimento di Spello (Perugia):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 13 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 maggio 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Mira Lanza*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 15 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.a.s. Mobilificio Misa*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 22 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 ottobre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Cooperativa marmi sud*, con sede in Valderice (Trapani) e stabilimento di Valderice (Trapani):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 3 settembre 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: al 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. De Magistris succ.re Vincenzo Bellotti*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: no.

17 *S.r.l. Centrale latte coop. metapontine rif. Fondiaria*, con sede in Scanzano Jonico (Matera) e stabilimenti di Matera e di Scanzano Jonico (Matera):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 28 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Famoplas*, con sede in Chiaravalle (Ancona) e stabilimento di Chiaravalle (Ancona):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 5 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 dicembre 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Famoplas*, con sede in Chiaravalle (Ancona) e stabilimento di Chiaravalle (Ancona):

periodo: dal 6 dicembre 1989 al 12 dicembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 dicembre 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *Soc. Fratelli Bernardini*, con sede in Chieti Scalo e stabilimento di Chieti Scalo:

periodo: dal 9 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 gennaio 1987 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.n.c. Ferri arredamenti*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona):

periodo: dal 10 aprile 1989 al 13 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 ottobre 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *Catasta Luigi*, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 6 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 giugno 1986 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 6 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.n.c. Carlini*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.n.c. Pueblo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Scerne di Pineto (Teramo):

periodo: dal 21 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.r.l. New Dilas*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 7 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *Tecnosannio*, con sede in Pozzilli (Isernia) e stabilimento di Pozzilli (Isernia):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 1° marzo 1988 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. Interindustria*, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento di S. Atto di Teramo (Teramo):

periodo: dal 5 marzo 1989 al 2 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Aquiladoro*, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento di S. Atto di Teramo (Teramo):

periodo: dal 5 marzo 1989 al 2 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. F.lli A. F. Gusmai*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. Bliz*, con sede in Crispiano (Taranto) e stabilimento c/o Centro siderurgico Italsider Taranto:

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Redi Sarda*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 15 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A3916

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa cinematografica internazionale - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Parisi in data 12 ottobre 1973, rep. 40320, reg. soc. 4424/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sahara - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 13 novembre 1973, rep. 59281, reg. soc. 3155/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Co.In.Tes. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 26 febbraio 1957, rep. 26264, reg. soc. 651, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Filomar - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Santini in data 4 dicembre 1963, rep. 42800, reg. soc. 551, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sagittario - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 6 dicembre 1963, rep. 363496, reg. soc. 625, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Spes Vitae - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 20 febbraio 1952, rep. 13410, reg. soc. 729, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Urbana Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 11 aprile 1952, rep. 25153, reg. soc. 1083, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «ETA 64 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Caglini in data 18 marzo 1964, rep. 3446, reg. soc. 1364, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Urbs Roma - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colizzi in data 20 maggio 1948, rep. 19262, reg. soc. 1235, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Casellario P.T. - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vomero in data 16 maggio 1966, rep. 845, reg. soc. 1387, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Tibur Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Pomati in data 4 giugno 1952, rep. 11109, reg. soc. 3031, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «L'Assistente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 21 ottobre 1960, rep. 3828, reg. soc. 2268, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Du Parc - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Novello in data 12 novembre 1964, rep. 21653, reg. soc. 73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Quartiere del sole - Roma Quinta - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 11 marzo 1960, rep. 101757, reg. soc. 495, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Palazzo Bello - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 1° febbraio 1967, rep. 234325, reg. soc. 738/67, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rogheal - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 6 agosto 1954, rep. 55486, reg. soc. 2674, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Navigatori 63 - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 25 novembre 1963, rep. L74610, reg. soc. 738, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «Ortocasa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Galiani in data 28 novembre 1975, rep. 41526, reg. soc. 35, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Midi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 16 aprile 1964, rep. 7981, reg. soc. 1803, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Telluria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 11 maggio 1964, rep. 24156, reg. soc. 2207, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Carmagnola IX - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 10 febbraio 1964, rep. 12329, reg. soc. 1307, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Allevamenti zootecnici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marchese in data 27 settembre 1971, rep. 16058, reg. soc. 2851/71, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Humanitas nova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 6 marzo 1964, rep. 114697, reg. soc. 1533, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Giuliana seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 3 maggio 1966, rep. 91559, reg. soc. 1038/66, tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa «Muro Balco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 22 aprile 1976, rep. 15783, reg. soc. 2582, tribunale di Viterbo;

società cooperativa mista «Agricola colonia S. Martino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Parasassi in data 1° ottobre 1984, rep. 5993, reg. soc. 5014, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Via Nuova - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 5 marzo 1973, rep. 12500, reg. soc. 2125, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Annibaldi in data 29 luglio 1985, rep. 14959, reg. soc. 5546, tribunale di Viterbo;

società cooperativa mista «Ce.Se.A.T. - Centro servizi amministrativi tributari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 10 novembre 1978, rep. 20022, reg. soc. 3089, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Etruria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Benigni in data 28 novembre 1978, rep. 1015, reg. soc. 3103, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «S. Leonardo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 18 giugno 1973, rep. 20812, reg. soc. 2153, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Alto Lazio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 7 ottobre 1974, rep. 14218, reg. soc. 2337, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Nuova Fiera - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Annibaldi in data 14 gennaio 1976, rep. 27823, reg. soc. 2518, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Verde speranza '82 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Benigni in data 23 novembre 1982, rep. 28318, reg. soc. 4434, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Calenda 1975 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 19 giugno 1975, rep. 26118, reg. soc. 2415, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tabacco Ottanta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 19 gennaio 1981, rep. 23830, reg. soc. 3779, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «Green - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Magnanini in data 11 aprile 1983, rep. 1844, reg. soc. 4504, tribunale di Viterbo;

società cooperativa mista «Confidi turismo Lazio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 14 aprile 1977, rep. 17403, reg. soc. 2727, tribunale di Viterbo;

società cooperativa mista «Casalaccio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 17 novembre 1982, rep. 8433, reg. soc. 4348, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa per i servizi sociali agli handicappati - I.T.A.L.C.S. (Inserimento trasporti assistenza lavoro cultura e sport) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Benigni in data 12 maggio 1981, rep. 18033, reg. soc. 3873, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «Agroforestale Cimina Poggio Bibbio di forestazione, conduzione e servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 16 novembre 1979, rep. 21610, reg. soc. 3357, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Cooperativa sole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito De Santis in data 18 novembre 1983, rep. 8997, reg. soc. 4721, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Quercese - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 26 aprile 1976, rep. 28771, reg. soc. 2562, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di consumo «La Quercia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Benigni in data 14 febbraio 1979, rep. 2143, reg. soc. 3156, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Prisma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 4 giugno 1982, rep. 26244, reg. soc. 4210, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Azzurra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 23 gennaio 1979, rep. 51150, reg. soc. 3137, tribunale di Viterbo;

Con decreti ministeriali 25 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Duemilauno - Società a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 28 dicembre 1978, rep. 121230, reg. soc. 3800, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Nuova Pescara - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Paoni Saccone in data 26 marzo 1980, rep. 55121, reg. soc. 4327, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Villaviola - Società a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito De Rosa in data 15 aprile 1975, rep. 69077, reg. soc. 2592, tribunale di Pescara;

società cooperativa agricola «Agro-zootecnica regionale abruzzese - Società a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Scaccia in data 6 dicembre 1977, rep. 23540, reg. soc. 3442, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «La Riviera - Società a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Scaccia in data 1° ottobre 1971, rep. 11271, reg. soc. 1941, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Aurora 3 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Bulferi in data 25 marzo 1981, rep. 93706, reg. soc. 4841, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Fulmine - Società a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 21 febbraio 1967, rep. 51720/14469, reg. soc. 1573, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Gemini 1° - Società a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Coletti in data 4 dicembre 1971, rep. 50139, reg. soc. 2010, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «La Stabile - Società a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 5 dicembre 1969, rep. 62258/17910, reg. soc. 1771, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «La Gioiosa - Società a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 30 novembre 1968, rep. 58204/16613, reg. soc. 1683, tribunale di Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Delta - Centro abruzzese per le attività sociali e la promozione culturale - Società a responsabilità limitata», con sede in Bussi sul Tirino (Pescara), costituita per rogito Mastroberardino in data 12 novembre 1979, rep. 7471, reg. soc. 4109, tribunale di Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Teletirino Bussi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bussi sul Tirino (Pescara), costituita per rogito Bulfieri in data 23 marzo 1978, rep. 88688, reg. soc. 3534, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Weruska - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Città S. Angelo (Pescara), costituita per rogito Coletti in data 19 settembre 1980, rep. 99187, reg. soc. 4565, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Villa Bacco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito Scaccia in data 26 febbraio 1980, rep. 27280, reg. soc. 4352, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Natale 78 - Società a responsabilità limitata», con sede in Pianella (Pescara), costituita per rogito Marra in data 27 dicembre 1978, rep. 60, reg. soc. 3823, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Casa La Risoluzione - Società a responsabilità limitata», con sede in Loreto Aprutino (Pescara), costituita per rogito Scaccia in data 29 febbraio 1976, rep. 21130, reg. soc. 2884, tribunale di Pescara;

società cooperativa edilizia «Andromeda - Società a responsabilità limitata», con sede in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 16 novembre 1978, rep. 31775, reg. soc. 1608, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Colle - Società a responsabilità limitata», con sede in Colledimezzo (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 6 dicembre 1979, rep. 20469, reg. soc. 1189, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata 1° Maggio», con sede in Cupello (Chieti), costituita per rogito Varrati in data 10 settembre 1971, rep. 20123, reg. soc. 227, tribunale di Vasto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.M.A. - Cooperativa meccanica abruzzesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti), costituita per rogito Bulfieri in data 12 dicembre 1975, rep. 85190, reg. soc. 1225, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Lavoro e progresso - Società per azioni a responsabilità limitata», con sede in Fossacesia (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 9 giugno 1973, rep. 5251, reg. soc. 924, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Fossamar Casa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Fossacesia (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 11 aprile 1979, rep. 18604, reg. soc. 1165, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Mercurio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 19 dicembre 1979, rep. 20585, reg. soc. 1194, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Fiordaliso - Società a responsabilità limitata», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Zefferino in data 16 marzo 1982, rep. 4662, reg. soc. 1479, tribunale di Lanciano;

società cooperativa mista «Cooperativa cunicola Adriatica - Società a responsabilità limitata», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Rocco Marino in data 21 febbraio 1979, rep. 13090, reg. soc. 1129, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Andromeda - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 14 aprile 1980, rep. 21866, reg. soc. 1243, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Marte - Società a responsabilità limitata», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Zefferino in data 18 dicembre 1981, rep. 3845, reg. soc. 1445, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Dip.-Com. (Dip. comunali) per azioni a responsabilità limitata», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 13 dicembre 1979, rep. 20531, reg. soc. 1192, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Europa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 19 dicembre 1979, rep. 20584, reg. soc. 1193, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Centauro - Società a responsabilità limitata», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Di Virgilio in data 14 giugno 1979, rep. 3422, reg. soc. 1213, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Paolista, a responsabilità limitata», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Rocco Marino in data 28 novembre 1981, rep. 15765, reg. soc. 1435, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Gitanes - per azioni a responsabilità limitata», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 13 dicembre 1979, rep. 20527, reg. soc. 1190, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Lanciano 1/84 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 22 novembre 1984, rep. 47526, reg. soc. 1823, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Duemila - Società a responsabilità limitata», con sede in Ortona (Chieti), costituita per rogito Salciarini in data 8 maggio 1980, rep. 21183, reg. soc. 1897, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Acquaviva, a responsabilità limitata», con sede in Ortona (Chieti), costituita per rogito Salciarini in data 23 settembre 1975, rep. 18433, reg. soc. 1204, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Flora, a responsabilità limitata», con sede in Ortona (Chieti), costituita per rogito Salciarini in data 24 maggio 1980, rep. 21200, reg. soc. 1898, tribunale di Chieti;

società cooperativa mista «So.Co.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ortona (Chieti), costituita per rogito Di Salvo in data 26 marzo 1980, rep. 2794, reg. soc. 1853, tribunale di Chieti;

società cooperativa di produzione e lavoro «Eubios - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isernia, costituita per rogito Longobardi in data 24 giugno 1985, rep. 4099, reg. soc. 1065, tribunale di Isernia;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Castelverrino, a responsabilità limitata» (già «Cooperativa agricola industriale Castelverrino, a responsabilità limitata»), con sede in Castelverrino (Isernia), costituita per rogito Ciarniello in data 30 giugno 1979, rep. 5938, reg. soc. 561, tribunale di Isernia;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.S. - Centro di assistenza sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fornelli (Isernia), costituita per rogito Conti in data 23 giugno 1984, rep. 14633, reg. soc. 911, tribunale di Isernia;

società cooperativa agricola «Biancaneve - Società a responsabilità limitata», con sede in Fornelli (Isernia), costituita per rogito Conti in data 4 febbraio 1975, rep. 4105, reg. soc. 376, tribunale di Isernia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cappuccini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Frosolone (Isernia), costituita per rogito Conti in data 7 febbraio 1985, rep. 15910, reg. soc. 1022, tribunale di Isernia;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Poggese», con sede in Poggio Sannita (Isernia), costituita per rogito Conti in data 5 maggio 1976, rep. 5032, reg. soc. 414, tribunale di Isernia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rinvinigri - Società a responsabilità limitata», con sede in Rionero Sannitico (Isernia), costituita per rogito Longobardi in data 7 gennaio 1984, rep. 1716, reg. soc. 878, tribunale di Isernia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa popolare Sannita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venafro (Isernia), costituita per rogito Conti in data 13 novembre 1978, rep. 7471, reg. soc. 530, tribunale di Isernia;

società cooperativa edilizia «AC 81 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Angeloni in data 24 febbraio 1981, rep. 41477, reg. soc. 3247, tribunale di Teramo;

società cooperativa mista «Cooperativa Gierre - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 11 febbraio 1985, rep. 13239, reg. soc. 5051, tribunale di Teramo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Solidarietà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Giannella in data 23 dicembre 1981, rep. 871, reg. soc. 3523, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «La Pretuziana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Bonaventura Poerio in data 13 febbraio 1975, rep. 28037, reg. soc. 1760, tribunale di Teramo;

società cooperativa mista «Nuova Teramo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 11 febbraio 1985, rep. 13240, reg. soc. 5064, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Civitella del Tronto (Teramo), costituita per rogito Guidobaldi in data 17 maggio 1980, rep. 10513/22347, reg. soc. 3027, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «Dei Platani - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Civitella del Tronto (Teramo), costituita per rogito De Rosa in data 7 settembre 1973, rep. 476, reg. soc. 1501, tribunale di Teramo;

società cooperativa di consumo «Cooperativa Monte Fano - Società a responsabilità limitata», con sede in Giulianova (Teramo), costituita per rogito Bulfieri in data 15 settembre 1976, rep. 86402, reg. soc. 2013, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «Luce - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Giulianova (Teramo), costituita per rogito Vincenti in data 9 maggio 1974, rep. 5099, reg. soc. 1690, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «Programma - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita per rogito Albini in data 27 settembre 1983, rep. 38696, reg. soc. 4171, tribunale di Teramo;

società cooperativa mista «Cooperativa a responsabilità limitata A.P.S. - Agenzia programmi e servizi informatica, statistica, elaborazione dati, marketing», sigla «Cooperativa a responsabilità limitata A.P.S.», con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita per rogito Bracone in data 28 novembre 1984, rep. 12338, reg. soc. 4873, tribunale di Teramo;

società cooperativa per la pesca «Cooperativa abruzzese medio Adriatico - C.A.M.A. - Società a responsabilità limitata», con sede in Tortoreto Lido (Teramo), costituita per rogito De Rosa, in data 8 gennaio 1975, rep. 564, reg. soc. 1756, tribunale di Teramo.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1989 la società cooperativa edilizia «Nuova urbanistica castellana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito notaio dott. Battista Parolin in data 9 novembre 1977, rep. 29852, reg. soc. 9471, tribunale di Treviso, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Bruno Sonego, nato a Vittorio Veneto il 13 aprile 1943, residente in Paese, via Aquileia n. 7.

89A3874

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 4 agosto 1989, n. 282, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1989).

Nell'allegato alla legge citata in epigrafe, recante: «Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230», alla pag. 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«All'articolo 1:
al comma 1, primo capoverso, dopo il periodo, è aggiunto il seguente: ...»,

leggasi:

«All'articolo 1:
al comma 1, primo capoverso, dopo il *primo* periodo, è aggiunto il seguente: ...».

89A3955

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***